

Causa C-399/96

Europièces SA, in liquidazione,
contro
Wilfried Sanders

e

Automotive Industries Holding Company SA, in fallimento

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Cour du travail di Bruxelles)

«Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti di imprese —
Conservazione dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187/CEE —
Ambito d'applicazione — Trasferimento di un'impresa in liquidazione volontaria»

Conclusioni dell'avvocato generale G. Cosmas, presentate il 7 maggio 1998 I - 6967
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 novembre 1998 I - 6979

Massime della sentenza

1. *Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimento di imprese — Conservazione dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187 — Ambito d'applicazione — Trasferimento parziale o integrale degli attivi di un'impresa in liquidazione volontaria — Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/187, art. 1, n. 1)*

2. *Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimento di imprese — Conservazione dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187 — Opposizione del lavoratore al trasferimento del suo contratto al cessionario — Ammissibilità — Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a causa del trasferimento — Rescissione addebitabile al datore di lavoro (Direttiva del Consiglio 77/187, artt. 3, n. 1, e 4, n. 2)*

1. L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato nel senso che quest'ultima si applica nel caso in cui una società in liquidazione volontaria trasferisca in tutto o in parte i suoi attivi a un'altra società che in seguito impartisca al lavoratore disposizioni di cui la società in liquidazione indichi che devono essere eseguite.
2. L'art. 3, n. 1, della direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, non osta a che un lavoratore occupato dal cedente alla data del trasferimento di impresa non accetti il trasferimento al cessionario del suo contratto o del suo rapporto di lavoro, a condizione che tale decisione sia presa dal lavoratore stesso liberamente. Spetta al giudice a quo determinare se il contratto di lavoro proposto dal cessionario comporti una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore. In un'ipotesi del genere l'art. 4, n. 2, della direttiva impone agli Stati membri di prevedere che la rescissione sia dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.